

Epidemia dolosa - caso Talluto

Opinioni

MARCO MARCELLI

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il delitto di lesione personale ed il contagio da virus HIV, con particolare riferimento al problema dell'accertamento del nesso eziologico. – 3. Configurabilità del tentativo di infezione da virus HIV e la questione del dolo eventuale. – 4. La contestazione relativa al delitto di epidemia.

1. Premessa.

La vicenda scrutinata dalla Corte d'assise di Roma nel corso del processo a carico di Valentino Talluto, che ha avuto ampio eco mediatico, riveste un notevole interesse penalistico e medico-legale.

Nel caso in esame, in particolare, l'imputato affetto dal *virus* HIV è stato rinviato a giudizio dal Gup del Tribunale di Roma per i delitti di lesioni gravissime in danno di 34 persone offese, tentate lesioni gravissime per le restanti 17 persone offese che con l'imputato hanno avuto rapporti sessuali, pur non essendone state contagiate, per falso ex art. 485 c.p. nonché per il delitto di epidemia ex art. 438 c.p. in ragione della accertata trasmissione diretta del *virus*, per mezzo di numerosi rapporti sessuali non protetti ad un numero indeterminato di *partner*, ed indiretta a persone che dai contagi primari, ignari di aver contratto lo stato di sieropositività, sono state inconsapevolmente contagiate, tra cui un bambino e due partner.

Sotto il profilo processuale, per completezza di informazioni, è bene sin da ora precisare che la difesa dell'imputato in sede di udienza preliminare ha formulato una richiesta di procedere con il rito abbreviato subordinato all'escussione di un consulente tecnico per eventuali patologie psicologiche mentre alla prima udienza dibattimentale ha riformulato in maniera difforme la richiesta di procedere con giudizio abbreviato subordinato all'escussione dei diversi consulenti medici sia per il profilo sanitario che quello psicologico.

In seguito all'opposizione del Pubblico Ministero e dei difensori delle parti civili, la Corte di Assise ha rigettato tale richiesta in quanto difforme rispetto alla precedente formulata all'udienza preliminare e pertanto inaccoglibile.

Orbene, con il limite che la presente disamina viene effettuata in assenza delle motivazioni e che una compiuta analisi delle questioni sollevate dal processo dovrà essere

necessariamente rinviata all'esame della sentenza successivamente al deposito delle motivazioni, nondimeno è già possibile trarre dalla lettura del dispositivo alcuni interessanti spunti di riflessione sotto il profilo giuridico, sui quali ci si soffermerà brevemente nei prossimi paragrafi.

La sentenza deliberata dalla Corte di Assise di Roma, Sez. 3[^], sulla richiesta di condanna formulata dalla Procura alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni 2, per tutti i reati contestati ad eccezione di 2 capi di imputazione per lesioni gravissime in danno di due vittime, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato per tutti i capi di imputazione contestati per le fattispecie di cui agli artt. 81, 582, 583 co. 2 n.1, 585 in relazione all'art. 577 co. 1 n. 4 e all'art. 61 n. 1 c.p., aggravati dai motivi futili, ad eccezione di due capi di imputazione, e, ha assolto l'imputato con la formula "*perché il fatto non sussiste*", per i capi relativi ai tentativi di lesioni e per il reato di epidemia di cui all'art. 438 c.p. e condannato altresì l'imputato alla pena di anni 24 di reclusione nonché al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede ed alla condanna di una provvisionale immediatamente esecutiva pari ad €. 50.000,00 per le vittime nei cui confronti ha ritenuto sussistente i reati contestati.

La richiesta del risarcimento del danno, per molte delle parti civili è stata indicata in €.990.000,00 per ognuna di Loro in ragione delle tabelle del Tribunale di Milano.

2. Il delitto di lesione personale ed il contagio da virus HIV, con particolare riferimento al problema dell'accertamento del nesso eziologico.

La Corte d'assise di Roma nel caso in commento ha visto integrato il reato di lesione personali gravissime aggravate dai futili motivi in danno di 32 delle 34 persone offese, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, in quanto il Talluto con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ha volontariamente cagionato, attraverso rapporti sessuali non protetti, nella piena consapevolezza di essere affetto dal virus HIV senza informarle della patologia di cui è affetto, lesioni personali gravissime consistite nella contrazione del virus HIV.

Una delle maggiori problematiche afferenti i casi di contagio di tale virus attiene all'accertamento del nesso eziologico, il lungo e asintomatico periodo di incubazione del virus comporta un difficoltoso accertamento in ordine alla genesi del male, di talché la prova diviene *diabolica*, in dottrina si è infatti sostenuta "*l'impossibilità di dimostrare il rapporto di causalità tra comportamento dell'agente e la diffusione epidemica, questa potendo essere l'effetto di cause antecedenti, concomitanti e successive, in sé di norma non documentabili, se non in via di mera ipotesi*"¹.

¹ E. FORUNA, *Una strategia giuridico-sociale per la lotta all'AIDS*, in *Riv. it. Med. Leg.*, 1988, 466.

Nel caso in esame grazie all'analisi molecolare del virus, condotta dal laboratorio di virologia dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani, è stato possibile valutare il grado di somiglianza dell'acido nucleico del virus tra i soggetti portatori (il paragone della sequenza di questi segmenti permette di stabilire il grado di somiglianza ed è possibile identificare infezioni che hanno una radice comune con "termini di elevatissima probabilità), in tal modo è stata provata l'appartenenza di tutte le ragazze, i tre ragazzi, il bambino ed il Talluto ad un unico ceppo virale.

Tale prova si va ad aggiungere alle testimonianze delle stesse persone offese nel corso dell'istruttoria le quali hanno permesso di datare, almeno approssimativamente, il momento dei contagi, tutti avvenuti successivamente alla scoperta di essere sieropositivo da parte del Talluto.

3. Configurabilità del tentativo di infezione da virus HIV e la questione del dolo eventuale.

La mera disamina del dispositivo consente già di effettuare delle valutazioni sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato. Infatti dalla lettura del dispositivo emerge che la Corte di Assise ha ritenuto che in tutti gli episodi contestati l'imputato avesse agito rispetto all'evento contagioso a titolo di dolo eventuale.

Tale dato si desume dall'assoluzione per i capi d'imputazione relativi al tentativo di lesione personale ipotizzato ai danni di diversi soggetti e dalla formula con la quale essa è stata pronunciata, poiché come noto, il delitto a titolo di tentativo è incompatibile con il dolo eventuale.

Sul punto si è espressa anche la Corte di Cassazione concludendo nel senso che: *“La configurazione del delitto tentato non è compatibile con l'elemento psicologico del dolo eventuale, ma solo con quello del dolo diretto”*² e che: *“Nel dolo si è in presenza di organizzazione della condotta che coinvolge, non solo sul piano rappresentativo, ma anche volitivo la verifica del fatto di reato. In particolare, nel dolo eventuale, che costituisce la figura di margine della fattispecie dolosa, un atteggiamento interiore assimilabile alla volizione dell'evento e quindi rimproverabile, si configura solo se l'agente prevede chiaramente la concreta, significativa possibilità di verifica dell'evento e, ciò non ostante, si determina ad agire, aderendo a esso, per il caso in cui si verifichi. Occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta. A tal fine è richiesto al giudice di cogliere e valutare analiticamente le caratteristiche della fattispecie, le peculiarità del fatto, lo sviluppo della condotta illecita al fine di ricostruire l'iter e l'esito del processo decisionale”*³.

² Cass. Pen., sez. I, 21 febbraio 2007 (ud. 21/02/2007), n. 16666.

³ Cass. Pen., Sezioni Unite, 18 settembre 2014 (ud. 24 aprile 2014), n. 38343, ThyssenKrupp.

La qualificazione del dolo eventuale in caso di contagio da HIV non è nuova in giurisprudenza poiché varie sono state nel corso degli anni le pronunce della Corte di Cassazione ma tutte vertenti per lo più sulla distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente in casi di contagio di singole vittime, intercorso dal marito alla moglie e dunque significativamente diverse dal caso in esame caratterizzato per almeno 32 contagi diretti ed indiretti.

Ex multis, la sentenza n. 44712 del 2008 nella quale la Corte di Cassazione afferma: “*risponde a titolo di dolo eventuale il soggetto sieropositivo che abbia ripetuti rapporti sessuali non protetti con il proprio partner quando risulti che fosse perfettamente a conoscenza del male dal quale era affetto e consapevole della concreta possibilità di trasmettere il male al proprio compagno*”.

Dopo tali, brevi osservazioni di carattere generale, e muovendo l’obiettivo dell’indagine al caso di specie, si può osservare allora che la vicenda sottoposta alla Corte d’Assise presenta delle peculiarità che meritano approfondimento, finalizzato alla valutazione della natura dell’elemento soggettivo attraverso il quale ha agito l’imputato.

La decisione della Corte differisce dalla richiesta formulata dalla Procura, indiscutibilmente, propendendo per la qualificazione dell’elemento soggettivo a titolo di dolo eventuale e non di dolo diretto.

Una prima *quaestio iuris* attiene alla valutazione se le lesioni personali gravissime consistite nella contrazione del virus HIV ad opera dell’imputato siano state frutto di una condotta volontaria e scientemente finalizzata alla trasfusione del virus.

La sentenza dovrà quindi dar conto del fatto che gli elementi emersi in maniera seriale durante il corso dell’istruttoria non fanno ipotizzare che vi sia stato un vero e proprio disegno criminoso volto al contagio ed in tal modo, presumibilmente, potrà escludere la qualificazione dell’elemento soggettivo nel dolo diretto.

Ciò, tuttavia, benché ci sia stata una sentenza di condanna a titolo di reato continuato e quindi le molteplici lesioni gravissime siano unite dal vincolo della continuazione.

4. La contestazione relativa al delitto di epidemia.

Ulteriore profilo da analizzare è quello relativo all’imputazione per epidemia dolosa disciplinata dall’art. 438 c.p. che come ben noto punisce con l’ergastolo «chiunque cagiona un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni».

In realtà occorre rilevare che la giurisprudenza italiana ha affrontato il concetto di epidemia in sporadiche occasioni, e peraltro in riferimento alla fattispecie colposa descritta dall’art. 452 c.p. escludendone la sussistenza con motivazioni che mal si attagliano al caso di specie in cui un imputato ha scientemente trasmesso a molteplici persone tra contagi primari ed altri contagi secondari, il virus dell’HIV.

La specificità del caso oggetto di esame consente di omettere un esame ricognitivo delle precedenti decisioni che differiscono in maniera significativa da quella in esame.

Invece, è utile esaminare che sotto il profilo medico-scientifico si parla di “*epidemia*” quando “*una malattia si diffonde rapidamente, interessando in un periodo di tempo re-*

lativamente breve un gran numero di persone, nell'ambito di un territorio o di un gruppo demografico"⁴.

Si tratta peraltro di una definizione parzialmente accolta anche in ambito giuridico. E i commentatori concordano nel definire l'epidemia quale "*particolare malattia infettiva che, sviluppata in maniera più o meno brusca (più o meno rapidamente), per cause che non siano abituali, costanti o periodiche, colpisce gruppi rilevanti di popolazione per poi attenuarsi dopo aver compiuto il suo corso*"⁵.

Nei rari casi vagliati della giurisprudenza di merito si è andata però consolidando una nozione "penalistica" di epidemia più circoscritta rispetto all'accezione medico-scientifica, ove ne sono tratti essenziali: la necessità che la malattia si sviluppi secondo una dinamica autonoma e la simultaneità o rapidità del manifestarsi della malattia.

Tale ultimo elemento è stato utilizzato per differenziare il fatto epidemico da quello endemico⁶.

L'oggetto giuridico del reato di cui all'art. 438 c.p. è rappresentato dalla salute della collettività, la tutela di tale bene esprime l'esigenza che: "*il contagio di malattie infettive, che già abbia interessato un certo numero di persone, non ne colpisca altre in modo da incrinare la sicurezza delle condizioni di salute della collettività... si propone una tutela, avanzata allo stadio del pericolo, della salute della collettività*"⁷.

Per quanto attiene al profilo realizzativo, il delitto di epidemia si caratterizza come reato d'evento a forma vincolata, l'agente deve cagionare l'evento epidemico mediante la diffusione di germi patogeni (ogni microorganismo capace di causare una malattia⁸), indicata linguisticamente come mezzo questa rappresenta il comportamento che l'agente deve tenere.

Sul punto parte della dottrina ripresa anche da giurisprudenza di merito, ha affermato che il soggetto agente debba avere il possesso dei germi patogeni, anche in vivo, mentre deve escludersi che una persona affetta da malattia contagiosa abbia il possesso dei germi che l'affliggono⁹.

La posizione assunta dalla giurisprudenza tuttavia non ha colto il pieno favore della dottrina. In particolare, alcuni autori hanno rimarcato che l'azione tipica potrebbe realizzarsi anche in modalità diverse da quelle sopra descritte, ponendo l'accento sul fatto che le disposizioni di riferimento non autorizzerebbero a limitazioni della rilevanza penale della diffusione di microrganismi patogeni a partire da un organismo umano-ospite, ivi per

⁴ V. Epidemia in *Enciclopedia Medica Italiana*, Vol. 5, USES, Firenze, 2350.

⁵ N. STOLFI, *Brevi note sul reato di Epidemia*, in *Cass. Pen.*, 2003, 3946.

⁶ Trib. Bolzano 13.3.1979, Rier, in *Giur. Mer.* 1979, 945.

⁷ S. ARDIZZONE, *v. Epidemia*, in *Dig. disc. Pen.*, IV, Torino, 1990, 252 ss.

⁸ S. ARDIZZONE, *v. Epidemia*, cit., 253.

⁹ V. Trib. Bolzano 13.3.1979, RIER, in *Giur. Mer.*, 1979, II, 945.

cui sarebbe erroneo escludere aprioristicamente che un soggetto malato possa rendersi diffusore di germi patogeni compatibilmente con il dettato normativo¹⁰.

Seppur la norma in esame non abbia mai trovato applicazione in ordine alla caratterizzazione dell'offesa si registra un interessante dibattito dottrinale, tre sono infatti i differenti inquadramenti del delitto in esame, come reato di danno, come reato di danno e pericolo presunto infine come reato di evento di pericolo comune.

Secondo il primo orientamento, il delitto di epidemia sarebbe un reato di danno, perché la lesione si realizza con l'avvenuta epidemia, in tal senso si rileva che la norma incriminatrice non contempla alcun riferimento all'espansione ulteriore della malattia, questa rappresenterebbe solamente un evento ulteriore rispetto alla consumazione del reato¹¹.

Altro orientamento configura l'epidemia come reato al contempo di danno e di pericolo presunto, tale delitto presenterebbe quindi una duplice dimensione di disvalore, ossia un profilo di dannosità concreta, valutabile in relazione alle persone contagiate e un profilo di pericolosità presunta, emergente in rapporto ai consociati la cui salute non sia stata colpita, ma che sia stata messa a repentaglio dalla diffusione di germi patogeni¹².

Tale ricostruzione è stata fatta propria anche dalla giurisprudenza *“La materialità del delitto è altresì costituita da un evento di danno rappresentato dalla concreta manifestazione, in un certo numero di persone, di una malattia eziologicamente collegabile a quei germi patogeni e da un evento di pericolo rappresentato dalla possibilità di ulteriore propagazione della stessa malattia a causa della capacità di quei germi patogeni di trasmettersi ad altri individui anche senza un intervento dell'autore della originaria diffusione”*¹³.

Sul punto si è espresso anche il Tribunale di Roma¹⁴ secondo il quale per configurare il reato di epidemia, non è sufficiente un evento c.d. «superindividuale», generico e completamente astratto, ossia avulso dalla verifica dei casi concreti causalmente ricollegabili alla condotta del soggetto agente, ciò che porterebbe a confondere il concetto di evento con quello di pericolo.

L'ultimo orientamento configura il suddetto reato come reato di pericolo comune, ponendo l'attenzione sulla diffusività del male in quanto l'epidemia richiederebbe la diffusività della malattia e senza tale pericolo non si configurerebbe¹⁵, cosicché la malattia che colpisca contemporaneamente una pluralità di individui non è ancora sufficiente di per sé ad integrare il delitto in esame, se fa difetto il pericolo di diffusività¹⁶.

¹⁰ V. MANZINI, in *Trattato di diritto penale italiano*, VI, Torino, 1984, 541; MARIANI, in *I delitti contro l'incolumità pubblica*, Milano, 2008, 269.

¹¹ V. PATALANO, *Significato e limiti della dattomatica del reato di pericolo*, Napoli, 1975, 194-195.

¹² A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità pubblica*, in *Trat. Dir. pen.*, Milano, 2013, 207.

¹³ G.u.p. Trento, 12.7.2002, M. MARCUCCI, in *Cass. pen.* 2003, 3940 ss., con nota di STOLFI.

¹⁴ Trib. Roma, Sez. VII, 22.03.1982, n. 3358, MALZONI.

¹⁵ A. Nappi, *Codice penale*, in *Giur. Sist.* Bricola e Zagrebelsky, I, Torino, 1984, 543.

¹⁶ Trib. Verona 29.7.1957, DE BENI, *Arch. Pen.*, 1958, II, 432.

Una tale configurazione ha portato alcuni autori a concludere che epidemia “*non è qualunque malattia infettiva, ma soltanto quella che, per la facile propagazione dei suoi germi, espone a pericolo in un unico contesto di tempo la salute di un gran numero di persone*”¹⁷.

I citati orientamenti seppur muovono da chiari presupposti giuridici non affrontano attraverso un’analisi completa ed esauriente il dato centrale su cui è imperniata la norma, ovvero l’evento nella sua dimensione naturalistica¹⁸.

Ai fini di una corretta ricostruzione e comprensione della norma sarà quindi necessario fare ricorso all’ausilio delle conoscenze scientifiche ed epidemiologiche che si occupano *ex professo* di studiare e definire proprio gli eventi epidemici, senza astrarre il concetto di epidemia all’interno di una categoria giuridica che discosti dalla realtà fenomenica¹⁹.

Partendo da tale assunto ed essendo l’obiettivo dell’indagine la condotta posta in essere da Valentino Talluto si affronterà nel proseguo un’analisi della norma alla luce degli elementi peculiare del caso in esame.

Partendo dalla nozione di epidemia in relazione al virus HIV, avendo questo una presenza endemica nella popolazione, è opportuno premettere che in tal nel caso dal punto di vista medico-scientifico è più corretto parlare di *cluster epidemico*, come anche riportato nel capo di imputazione.

Un importante apporto sia nel corso delle indagini che nel corso dell’istruttoria dibattimentale è stato fornito dalla Dott.ssa Capobianchi, responsabile del laboratorio di virologia dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma, la quale ha definito il cluster epidemico come un raggruppamento di infezioni in un tempo e in un limitato ambito spazio temporale, sostenute da un unico ceppo virale, nel caso in esame il numero dei casi di trasmissioni del virus è molto più elevato di quello che normalmente ci si attende, affermando esplicitamente che in genere da un singolo soggetto sieropositivo vi sono dagli uno ai cinque contagi, nel caso in oggetto essendovene stati trenta è corretto parlare di epidemia.

La Dottoressa ha inoltre evidenziato la pericolosità della condotta posta in essere dal Talluto, in quanto ogni singola persona infettata a sua volta può divenire, se non avvertita tempestivamente, fonte di trasmissione ad altre persone “*una specie di cerchio che si allarga che noi non siamo in grado di controllare*”, situazione aggravata dal fatto che l’imputato mai ha comunicato alle ragazze con le quali intratteneva rapporti sessuali il proprio stato di sieropositività.

In una tale ricostruzione, seppur in presenza di una malattia con presenza endemica che in astratto, secondo l’interpretazione restrittiva data alla nozione di epidemia in ambito giuridico, farebbe escludere l’applicabilità della norma si ravvisano quelle cause e condi-

¹⁷ G. MARINUCCI-E. DOLCINI, *Corso di diritto penale*. III ed., Milano 2001.

¹⁸ N. STOLFI, *Brevi note sul reato di Epidemia*, cit., 3946.

¹⁹ N. STOLFI, *Brevi note sul reato di Epidemia*, cit., 3946.

zioni in presenza delle quali anche una malattia endemica o a diffusione ubiquitaria può assumere connotazioni epidemiche così da poter integrare il delitto di cui all'art. 438 c.p.²⁰.

Più precisamente da quanto affermato dalla Dottoressa emerge come nel caso di specie siano rinvenibili quegli elementi che dottrina e giurisprudenza richiedono per la configurazione del delitto di epidemia, ovvero il danno concreto ad un certo numero d'individui e la pericolosità con conseguente rischio per l'incolumità pubblica.

L'applicazione della norma in caso di contagi multipli di HIV presenta ulteriori problematiche inerenti alla modalità della condotta e la prova del nesso eziologico.

Come noto il virus HIV si trasmette per via parentale, attraverso trasfusioni di sangue infetto o scambio di siringhe contaminate, oppure mediante rapporti sessuali non protetti, nonché da madre a feto, il contagio per le modalità tipiche di trasmissione ha caratteri "determinato" e singolare, ossia "unidirezionale" e "*in certam personam*", con difetto di potenza espansiva "*ultra individuum*", viene meno quel pericolo vagante capace di espandersi autonomamente²¹.

Per tale motivo la trasmissione del virus HIV è stata da sempre configurata come illecito contro la persona.

Un'apertura all'applicazione della norma in caso di contagio di HIV ci è fornita da Ardizzone il quale, pur escludendone in linea generale la configurabilità, afferma che "*se il contagio è plurimo ed interessa una moltitudine di persone, l'episodio complessivo può acquistare rilevanza per la considerazione dell'aspetto obiettivo del reato di epidemia*"²².

Relazionando tale affermazione a quanto affermato dalla Dottoressa Capobianchi si potrebbe affermare che il caso in esame può sussumersi perfettamente all'interno di un'interpretazione meno restrittiva della norma anche sotto quest'ultimo aspetto.

Per quanto riguarda la problematica attinente alla prova del nesso eziologico si rimanda a quanto detto in precedenza.

Sull'elemento soggettivo del reato, ai fini dell'integrazione del dolo nel delitto di epidemia si richiede la coscienza e volontà della diffusione di germi patogeni congrui alla diffusione del male²³, e come evidenziato in dottrina la struttura di tale reato è perfettamente compatibile con il dolo eventuale²⁴.

Nel caso oggetto di analisi dalle risultanze emerse nel corso del dibattito, quali sono ad esempio la serialità della condotta e l'approfondita conoscenza della malattia e delle modalità di trasmissione, non si palesano problematiche per la qualificazione della condotta posta in essere dal Talluto come dolosa.

²⁰ N. STOLFI, *Brevi note sul reato di Epidemia*, cit., 3946.

²¹ A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità*, cit., 207.

²² S. ARDIZZONE, *v. Epidemia*, cit., 252.

²³ S. ARDIZZONE, *v. Epidemia*, cit., 252.

²⁴ A. NAPPI, *Codice penale*, cit., 543.

Nessuna particolare criticità è rinvenibile sulla tematica del rapporto tra la norma di cui all'art. 438 c.p. con altri reati, è opinione diffusa che il delitto di epidemia, in quanto strutturato nella forma del reato complesso comprende ed assorbe alcune fattispecie delittuose a tutela della vita e dell'integrità fisica previste nel titolo XII, cosicché in caso di lesioni personali derivanti dalla cagionata epidemia è escluso, ex. art. 84 c.p. il concorso di reati, essendo la malattia elemento costitutivo del delitto in esame²⁵.

In conclusione, la mancata applicazione della norma anche di fronte ad un caso che, seppur nella sua atipicità e unicità, ne presenta tutti gli elementi costitutivi, essendo presente sia l'elemento oggettivo (cioè il danno rappresentato dalla concreta manifestazione, in un certo numero di persone, di una malattia eziologicamente collegabile all'imputato con conseguente rischio per l'incolumità pubblica) sia l'elemento soggettivo, ci fa riflettere sulla concreta utilità di un'interpretazione così restrittiva e avulsa dai casi concreti.

²⁵ A. GARGANI, *Reati contro l'incolumità*, cit., 242.